

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PUCCI ERNESTO, BISANTIS, BOVA, BUFFONE, CASSIANI, FODERARO,
NUCCI, REALE GIUSEPPE, SPINELLI, VINCELLI**

Presentata il 23 marzo 1967

Istituzione di una Università statale in Calabria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione di una Università statale in Calabria risponde, oltre che alle legittime aspirazioni della popolazione calabrese, ad obiettive esigenze di carattere economico e sociale.

Il problema della istituzione di tale Università in quella regione fu posto nel 1946 dal comune di Reggio Calabria e dalla Camera di Commercio di Cosenza, ma senza successo perché in quel periodo le condizioni generali del paese non consentirono interventi del genere.

Alcuni anni dopo furono presentate alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (Foderaro, Reale) che non ebbero un seguito autonomo, in quanto assorbite da un disegno di legge del Governo del tempo.

Tale disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 14 novembre 1961, decadde per la fine della legislatura perché la Camera dei Deputati non fece in tempo ad esaminarlo.

L'istituzione dell'Università in Calabria, fu successivamente auspicata, con carattere di priorità, dalla Commissione di indagine, istituita a termini dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e tale conclusione fu recepita nelle « Linee direttive del piano di sviluppo della scuola », presentato al Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione il 30 settembre 1964 e nel programma di sviluppo economico.

La realizzazione concreta della iniziativa è però, solo oggi possibile, giacché, mentre sono disponibili i mezzi finanziari, previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, col disegno di legge n. 3509, attualmente all'esame del Parlamento, si provvederà, come è noto, ai necessari stanziamenti per l'edilizia.

Le indicazioni programmatiche, che a proposito della istituenda Università si leggono sulle citate « Linee direttive », appaiono ancora valide. Tuttavia, anche in correlazione con esigenze, prospettate dal programma economico nazionale, sembra preferibile anteporre alla istituzione della Facoltà di economia e commercio quella di ingegneria; quest'ultima, infatti, se si considerano le particolari caratteristiche ambientali della regione, risponde indubbiamente con più immediata urgenza alle esigenze locali di sviluppo sociale e di trasformazione economica.

E auspicabile, ed a tal fine chiediamo l'impegno del Governo, che nel prossimo futuro, quando, cioè, la Università avrà iniziato i nuovi corsi regolari, si ponga mano alla realizzazione di un Istituto tecnologico di specializzazione e di perfezionamento per la formazione di personale superiore e dirigente.

Si è ritenuto anche opportuno non riproporre la istituzione della Facoltà di agraria, già prevista nel citato disegno di legge di iniziativa governativa. Ed invero attualmente esistono in Italia tredici Facoltà di tale

tipo, di cui cinque nell'Italia meridionale e insulare (Bari, Catania, Napoli, Palermo, Sassari), le quali risultano tutte sottopopolate.

La scarsa consistenza numerica della popolazione studentesca della Facoltà di agraria nonché considerazioni di carattere economico, connesso alle necessità di favorire il processo di rapida industrializzazione del Mezzogiorno, sconsigliano, almeno per il momento, la creazione di tale Facoltà per l'Università della Calabria.

Primo ed indispensabile presupposto per il processo di trasformazione sociale ed economica è senza dubbio la presenza nella scuola di una classe insegnante responsabile e preparata, l'immediata esigenza di prevedere la istituzione della Facoltà di lettere e di scienze, con gli opportuni corsi di laurea che daranno alla Regione insegnanti e personale qualificato.

Con l'istituzione di questo primo nucleo di Facoltà, l'Università di Calabria appare, dunque, nelle condizioni volute per rispondere alla sua precipua funzione di promuovere il progresso sociale, scientifico, tecnico ed economico della regione.

Problema di primaria importanza è anche quello della sede.

Come è noto il disegno di legge n. 1676 (onorevole Bosco) prevedeva la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il biennio propedeutico di ingegneria nella città di Catanzaro; la Facoltà di Agraria, nella città di Cosenza; la Facoltà di architettura nella città di Reggio Calabria. Il Rettorato avrebbe avuto la sua sede in Catanzaro.

Varie considerazioni fra le quali, premienti, quelle dei vantaggi conseguenti alla concentrazione in unica sede degli impianti dell'Università, nonché gli orientamenti di riforma degli ordinamenti universitari (specialmente in materia di dipartimenti), fatti propri dal Governo nel disegno di legge n. 2314, inducono a ritenere più idoneo il criterio della sede unica, che sarà determinata in concreto dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale determinazione favorirà pure, nella massima misura consentita dalle circostanze locali, dai mezzi disponibili e dall'urgenza dei tempi, il soddisfacimento dell'esigenza di dotare l'Università calabrese di edifici residenziali ed assistenziali per studenti e per professori, che ne facilitino la presenza e la frequenza ed agevolino l'impegno nello studio e nella ricerca scientifica.

Per l'istituzione dell'Università della Calabria, oltre agli stanziamenti relativi all'edilizia universitaria e assistenziale, di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge, ed ai contributi ordinari, si può prevedere una spesa globale per il personale docente, per il funzionamento e le attrezzature, di circa lire 1.089.070.000. Tale somma, che ha carattere indicativo, dovrebbe essere così ripartita:

Facoltà di lettere e filosofia	lire	270.350.000
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	273.420.000
Facoltà di ingegneria	»	645.300.000
		Totale lire 1.089.070.000

Alla cifra suddetta, si devono aggiungere circa 267 milioni di lire per spese di personale, funzionamento e attrezzature della Facoltà di architettura di Reggio Calabria, distaccata dall'Università di Messina.

Le linee programmatiche fin qui delineate appaiono concretate negli undici articoli di cui è composta la legge.

Il primo istituisce l'Università statale per la Calabria con le Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria; prevede anche in Reggio Calabria la Facoltà di architettura quale Facoltà staccata dall'università di Messina.

L'articolo secondo fissa le modalità e i criteri con i quali dovrà essere stabilita la sede dell'università.

L'articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato tecnico-amministrativo, con i normali poteri dei Consigli di amministrazione delle università, con il particolare compito di amministrare le somme stanziare per l'Università, di cui ai successivi articoli 4 e 5.

L'articolo 4 stabilisce gli stanziamenti per l'edilizia universitaria e assistenziale a favore dell'Università della Calabria e della Facoltà di architettura di Reggio Calabria, da prelevarsi sui fondi che saranno messi a disposizione con la legge recante norme per l'edilizia scolastica e universitaria.

Un contributo di funzionamento, da determinarsi annualmente, gravante sugli stanziamenti di cui alla legge 31 gennaio 1966, n. 342, sarà corrisposto a norma dell'articolo 5 alla Università della Calabria, e a norma dell'articolo 7, alla Facoltà di architettura di Reggio Calabria.

Con gli articoli 6 e 7 è determinata l'assegnazione all'Università della Calabria e alla Facoltà di architettura di Reggio Calabria, di

posti di ruolo di professore e di assistente da prelevarsi sul contingente previsto dalla legge sull'istituzione delle cattedre universitarie e di nuovi posti di assistenti universitari. Nell'articolo 6 è anche stabilito che si provveda all'assegnazione di personale di segreteria, tecnico ed ausiliario mediante le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli.

Con gli articoli 8 e 9 sono stabilite le disposizioni riguardanti i Comitati ordinatori, ai quali sono attribuiti i poteri dei Consigli di Facoltà, per le Facoltà dell'università della Calabria e per la Facoltà di architettura di Reggio Calabria.

L'articolo 10 detta norme per l'elezione e la nomina del Rettore dell'Università della Calabria, nonché per la costituzione del Senato accademico fino a quando non saranno costituiti i normali organi accademici dell'Università.

L'articolo 11 stabilisce che del Consiglio di amministrazione, costituito secondo le norme vigenti in materia, facciano parte i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio, e dei comuni capoluogo delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Onorevoli Colleghi! L'istituzione dell'Università della Calabria, rispondendo alle istan-

ze della popolazione locale, si propone di contribuire a risolvere la situazione della regione nel più ampio contesto dei provvedimenti relativi allo sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno. D'altra parte sembra doveroso, in questa sede, dare atto del risveglio economico e culturale di una regione come la Calabria che, se da sempre ha manifestato i dubbi segni di una fervida attività in tutti i settori della vita associata, nell'ultimo ventennio ha partecipato, in maniera ancora più attiva al progresso del nostro Paese.

L'Università della Calabria, adempiendo come centro di studio e di ricerca alla sua funzione di irradiazione della cultura, non potrà che dare nuovo impulso alle energie vitali della regione. Ci sia, pertanto, consentito di rivolgere il nostro augurio al nuovo Ateneo per l'attività che svolgerà nel campo culturale e scientifico e che, senza dubbio, apporterà un contributo di cui si gioverà, con la Calabria, l'intero Paese.

Nel sollecitare, quindi, l'approvazione del Parlamento del presente disegno di legge, auspichiamo, altresì, che tutto il complesso dei provvedimenti previsti dal Piano della scuola possa essere al più presto approvato, sì da rendere concreta e operante la politica scolastica di rinnovamento e di rinvigimento delle strutture.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita l'Università per la Calabria comprendente le seguenti Facoltà: Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere, in filosofia ed in lingue e letterature straniere moderne; Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica ed in fisica; Facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, in ingegneria meccanica e in ingegneria elettronica.

L'Università per la Calabria è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

È istituita in Reggio Calabria la Facoltà di architettura quale Facoltà distaccata dell'Università di Messina.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università della Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive sul Piano di sviluppo della scuola in Italia e nel Programma economico nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà la data di inizio del funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1, dopo che sarà stato provveduto all'approntamento degli edifici occorrenti da parte degli organi del nuovo Ateneo.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina un Comitato tecnico-amministrativo, al quale sono attribuiti i poteri dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, con il particolare compito di amministrare le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università della Calabria.

Il Comitato tecnico-amministrativo resterà in carica fino a quando non saranno nominati gli organi di cui agli articoli 8, 10 e 11 della presente legge.

ART. 4.

Per la costruzione, o ampliamento, o adattamento, o completamento degli edifici del Rettorato e delle Facoltà, ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali collegi e case dello studente, nonché per l'arredamento e le attrezzature scientifiche, sono assegnati all'Università della Calabria: cinquecento milioni di lire per l'anno finanziario 1966; un miliardo di lire, di cui cento milioni l'anno destinati all'edilizia universitaria assistenziale, per ciascuno degli anni finanziari 1967-1968-1969; e due miliardi di lire, di cui duecento milioni riservati all'edilizia universitaria assistenziale, per l'anno finanziario 1970.

Ai medesimi fini sono stanziati, per la Facoltà di architettura di Reggio Calabria, cinquecento milioni di lire, di cui settanta milioni l'anno per l'edilizia universitaria assistenziale, per ciascuno degli anni finanziari 1966-1967-1968, da assegnarsi all'Università di Messina.

Ai finanziamenti necessari per le spese di cui ai precedenti commi, sarà provveduto con gli stanziamenti previsti dall'articolo 33 della legge recante norme per l'edilizia scolastica ed universitaria per il quinquennio 1966-70.

ART. 5.

Dall'entrata in vigore della presente legge all'Università verrà assegnato un contributo di funzionamento che sarà determinato annualmente, in misura progressiva in relazione al completarsi del funzionamento dei vari corsi di laurea, dal Ministro della pubblica istruzione. I relativi stanziamenti graveranno sui fondi di cui all'articolo 28 della legge 31 gennaio 1966, n. 942.

ART. 6.

All'Università per la Calabria verranno assegnati posti di ruolo di professore e di assistente da prelevarsi dal contingente a tale scopo previsto dagli articoli 1, 2, 12 e 16 della legge sull'istituzione di nuove cattedre universitarie e di nuovi posti di assistenti universitari, nonché sulla nuova disciplina degli incarichi d'insegnamento universitario e degli assistenti volontari.

All'assegnazione del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli e secondo le disposizioni legislative vigenti.

ART. 7.

In analogia a quanto stabilito dai precedenti articoli 5 e 6 saranno disposte corrispondenti assegnazioni all'Università di Messina per la Facoltà di architettura di Reggio Calabria.

ART. 8.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le Facoltà delle Università per la Calabria, da appositi Comitati ordinatori, ciascuno composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà, saranno aggregati ai rispettivi Comitati ordinatori.

I Comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorché alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni per la Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali e di quattro anni per la Facoltà di ingegneria.

Finché non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie Facoltà, i presidenti dei Comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

La nomina dei presidenti dei Comitati ordinatori è disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 9.

Le disposizioni riguardanti i Comitati ordinatori, di cui al precedente articolo 8, si applicano anche alla Facoltà di architettura di Reggio Calabria.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Università per la Calabria, il Rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati ordinatori di

ciascuna Facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Rettore nominato ai sensi del precedente comma, ed i presidenti dei Comitati ordinatori costituiranno il Senato accademico dell'Università.

Ai medesimi sono attribuiti tutti i poteri dei normali organi accademici.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria è costituito secondo le norme legislative vigenti in materia.

Del Consiglio di amministrazione medesimo, fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.